

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dal dott. Corrado Mistri, componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 26 Agosto 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL **CALCIATORE MICHELE ROBERTO SERGI (TARANTO SPORT S.R.L.)**.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL **CALCIATORE SIRIO SILVESTRI (TARANTO SPORT S.R.L.)**.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL **CALCIATORE NICOLA SIGNORILE (TARANTO SPORT S.R.L.)**.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL **MEDICO SOCIALE WILLIAM UZZI (TARANTO SPORT S.R.L.)**.

1. - In data 29 aprile 2005 l'Ufficio di Procura Antidoping riceveva una dichiarazione nella quale il dott. Gaetano Grossi, medico incaricato dell'espletamento delle procedure antidoping nella gara di Campionato di Serie C/2 girone "C" Taranto - Igea Virtus, disputata a Taranto il 17 aprile 2005, rappresentava le seguenti circostanze:

- a fine gara, e prima dell'inizio dei controlli, il medico sociale, dott. William Uzzi, gli aveva comunicato che i due calciatori sorteggiati per il Taranto, già presenti all'interno dei locali adibiti all'antidoping, stavano assumendo ciascuno una compressa di Lasix per ovviare alla difficoltà della minzione, e quindi "al fine di forzare la diuresi";

- egli aveva fatto notare al medico sociale che la sostanza rientrava tra quelle vietate dalla normativa antidoping, e l'altro aveva replicato di esserne a

conoscenza e gli aveva chiesto di verbalizzare quanto accaduto, con la precisazione che il farmaco era stato assunto a fine gara.

Precisato che i fatti venivano puntualmente riportati dall'Ispettore medico nel verbale di prelievo antidoping di entrambi i calciatori del Taranto, l'Ufficio Antidoping avviava le opportune indagini.

In data 17 maggio 2005 l'Organo inquirente veniva informato dal Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. dell'esito positivo delle analisi dei calciatori Michele Sergi e Sirio Silvestri per la presenza di Furosemide nelle urine prelevate nella gara sopra indicata.

Entrambi i calciatori, che avevano rinunciato all'effettuazione delle controanalisi ed avevano chiesto di essere ascoltati dalla Procura competente, venivano sospesi in via cautelare dall'attività agonistica con provvedimento n. 373/C emesso dalla Commissione Disciplinare di Lega Professionisti Serie C in data 20 maggio 2005.

In sede di interrogatorio, il Sergi, assistito dall'avv. Umberto Canetti, dichiarava testualmente: «Una volta sorteggiato per il controllo antidoping avevo difficoltà ad urinare poiché avevo fatto tale funzione nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Ho ingerito molta acqua oltre tre litri di acqua tanto che ho avvertito della nausea ed ho rigettato parte del liquido in precedenza ingerito. A questo punto il dott. Uzzi alla presenza dell'Ispettore medico della F.M.S.I. e del rappresentante federale mi dava una compressa. Ricordo perfettamente di aver detto al dott. Uzzi in presenza dei due ispettori medico e federale se la compressa la poteva assumere o "rischiavo qualcosa". Il dott. Uzzi mi ha riferito che non correvo nessun rischio che non avrei avuto alcun problema, che ero sotto la sua responsabilità e che testualmente "sono un medico e so quello che faccio. Stai tranquillo". Mentre mi veniva somministrata la compressa sia l'ispettore federale che quello medico non hanno nulla obiettato».

Per parte sua il Silvestri, assistito dall'avv. Umberto Canetti, dichiarava: «Mi trovavo in uno stato di disidratazione per cui non riuscivo ad urinare. Avendo oltretutto già urinato nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo assumevo quasi tre litri di acqua. A questo punto avvertivo dolori all'altezza dello stomaco. A questo punto il dott. Uzzi, nostro medico sociale, mi somministrava una compressa di un prodotto al fine di agevolare la minzione. Io non chiedevo spiegazioni al dottore dicendo soltanto se la potevo prendere ed avuta risposta affermativa assumevo la compressa in questione». Il calciatore precisava poi, a domanda del difensore, che quando aveva assunto la compressa erano presenti il dott. Grossi e il rappresentante federale, che - a quanto si ricordava - nulla avevano obiettato.

Il 20 maggio 2005 veniva sentito anche il dott. William Uzzi, a seguito di presentazione spontanea e nell'occasione, alla presenza del sig. Vittorio Galicani, dirigente della società, rendeva le dichiarazioni di seguito riportate (e direttamente rilevanti sui fatti in esame: «I calciatori Sergi e Silvestri sorteggiati per il controllo avevano assunto per facilitare la diuresi quantitativi di acqua forse in maniera eccessiva e frettolosa. Di talché presentando gli stessi sintomi di vomito e dolori addominali somministravo agli stessi una compressa da 0,25 di Lasix. Ritenevo che atteso il dosaggio minimo il farmaco non poteva avere azione mascherante, ma solo funzione terapeutica. Al momento dell'assunzione del farmaco i due calciatori mi chiesero

espressamente se tale farmaco potesse avere ripercussioni ai fini del doping. Risposi negativamente e ciò in quanto il dosaggio e il fatto che il farmaco era stato assunto quasi contestualmente alla minzione, non dovesse risultare in sede di analisi. Facevo espressa richiesta alle persone preposte al controllo che tale assunzione venisse menzionata come in effetti è stato, in sede di prelievo. Ribadisco che i calciatori erano completamente in buona fede del fatto che il Lasix fosse sostanza vietata e si sono fidati della mia prescrizione».

L'Ufficio Antidoping convocava per il giorno 26 maggio il dott. Gaetano Grossi e il rappresentante federale, avv. Alessandro D'Oria.

Il primo confermava integralmente la sua relazione e aggiungeva: «Ricordo perfettamente che mentre i calciatori sorteggiati per il controllo antidoping si trovavano all'interno dei locali adibiti al prelievo dei liquidi (...), il dott. Uzzi mi comunicava che i due calciatori del Taranto avevano difficoltà ad urinare e che quindi avrebbe provveduto a somministrare una compressa da 0,25 di Lasix ad ognuno dei calciatori. Aveva in mano dette compresse ed io senza controllare le stesse facevo presente che si trattava di un farmaco vietato. Il dott. Uzzi mi rispondeva che si trattava di una somministrazione effettuata dopo la partita e chiedeva che tale circostanza fosse menzionata sul verbale di prelievo. Come in effetti è avvenuto. A questo punto la pillola o meglio la compressa veniva assunta dai due calciatori. (...) I due calciatori del Taranto erano sempre presenti e potevano avere contezza di quanto accadeva. Ricordo anche che a questo punto il calciatore Silvestri affermava di essere disposto a vomitare per cercare di espellere la compressa. (...) Ricordo che al momento dell'assunzione il dott. Uzzi ribadiva ai due calciatori che si assumeva ogni responsabilità in ordine alla sua prescrizione e che quindi potevano stare tranquilli».

L'avv. D'Oria, a sua volta, confermava le circostanze sopra riportate.

Mentre era ancora in corso l'istruttoria, dal Laboratorio di Colonia perveniva l'esito di positività del calciatore Nicola Signorile, tesserato per il Taranto Calcio, per la sostanza Furosemide, identica a quella riscontrata nei casi precedenti, e relativa alla gara contro la squadra del Rende, disputata il 24 aprile 2005.

Convocato per i necessari accertamenti, il calciatore, assistito dall'avv. Antonio Marrone, dichiarava che mentre era in attesa per l'effettuazione del controllo antidoping, un collaboratore della società, tale Domenico Gennarelli, gli aveva dato una pasticca, dicendogli che era stata prescritta dal dott. Uzzi al fine di facilitare la minzione. Aggiungeva di non essere in grado di dire se il rappresentante federale e l'ispettore medico avessero assistito alla consegna e di aver ignorato la natura della compressa ingerita.

La Procura sentiva anche il rappresentante della società pugliese, e nell'occasione il dott. Michelangelo Cimaglia dichiarava che la società era venuta a conoscenza dei fatti solo dopo la gara con il Rende, a seguito dei commenti fatti dai calciatori. Richiesto di spiegazioni, il dott. Uzzi aveva sostenuto che per il minimo dosaggio contenuto in una compressa, la sostanza non sarebbe stata riscontrata nelle analisi e non avrebbe potuto avere funzione mascherante. Riferiva il Cimaglia che dopo l'esito delle analisi, compresa finalmente la gravità della situazione, la società aveva prima sospeso e poi allontanato il dott. Uzzi.

Opportunamente esaminato il sig. Domenico Gennarelli, collaboratore volontario della società, dichiarava che, a partita con il Rende terminata, mentre era già sul pullman il sig. Simone Santino, massaggiatore titolare della squadra, lo aveva pregato di portare una compressa al calciatore Signorile, affermando testualmente "Il Professore è informato". Egli aveva consegnato la pasticca al Signorile, specificando che gli era stata data dal massaggiatore e dicendogli di avvisare, comunque, il dott. Uzzi (sulla cui presenza o meno nel locale riservato all'antidoping nulla sapeva dire).

La Procura, riuniti i due casi, per connessione probatoria e considerato che nelle due vicende era stata riscontrata la presenza nelle urine della medesima sostanza, deferiva a questa Commissione Disciplinare gli atleti Sirio Silvestri, Michele Roberto Sergi e Nicola Signorile per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19.2. del Regolamento in vigore alla data dei fatti; deferiva, altresì, il dott. Uzzi, per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19.4.2 del vigente Regolamento, mentre per la società Taranto Calcio rimetteva gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per completezza va detto che nell'atto di deferimento si espongono alcune considerazioni, che di seguito si trascrivono:

«Appare di tutta evidenza che le giustificazioni addotte dal dott. William Uzzi appaiono destituite da ogni fondamento scientifico in quanto l'assunzione del farmaco poco prima del prelievo non poteva non essere rilevata in sede di analisi. Inoltre si poteva ovviare al ritardo nella minzione con la consueta attesa che nel caso di specie non appare fuori dalla norma.

Appare inoltre inverosimile che dopo l'accesa disputa avvenuta tra il dott. Uzzi e i rappresentanti F.I.G.C. e F.M.S.I., lo stesso abbia perseverato nel suo comportamento anche in occasione della successiva gara del 24 aprile. Assolutamente incredibile che i due calciatori del Taranto che avevano assistito contrariamente al loro assunto difensivo alle obiezioni degli addetti al prelievo, tanto che il calciatore Silvestri aveva addirittura espressa la volontà di espellere con il vomito la compressa ingerita, non abbiano informato dell'accaduto i rappresentati della società. Del tutto singolare appare la circostanza che lo stesso Silvestri che vide il Signorile assumere una compressa, identica a quella da lui assunta una settimana prima, non dice nulla al compagno di squadra, nonostante quanto da lui stesso constatato in occasione del controllo precedente. Inoltre che dell'accaduto i rappresentanti legali vengono a conoscenza, secondo le loro dichiarazioni, solo alcuni giorni dopo la partita del 24 aprile 2005, non appare credibile atteso che la disputa era stata particolarmente accesa e appare inverosimile che di questo non ne fossero venuti a conoscenza, quanto meno da parte del medico sociale.

Naturalmente il fatto che ogni volta che un calciatore del Taranto venga sorteggiato per il controllo antidoping in un momento particolare e cruciale del loro campionato venga somministrata una compressa di Lasix è assolutamente ingiustificato sotto il profilo medico-scientifico e unica giustificazione logica appare quella che la compressa aveva solo l'effetto di mascherare delle sostanze vietate assunte precedentemente».

In sede di deferimento la competente Procura formulava anche le sue richieste: per i calciatori, la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di due anni, ridotta ad anni uno ai sensi dell'art. 19.5.2. del Regolamento,

considerato che il medicinale era stato loro somministrato dal medico sportivo, nella cui professionalità confidavano; per il dott. Uzzi, la sospensione da qualsiasi attività per un periodo minimo di quattro anni.

2. - Sulla base del deferimento, il Presidente della Commissione Disciplinare contestava a Sirio Silvestri e Michele Roberto Sergi, calciatori tesserati per la società Taranto Sport S.r.l., la violazione degli artt. 1 e 39 del C.G.S., nonché del vigente Regolamento Antidoping, per aver tenuto condotta antiregolamentare avendo assunto, in occasione della gara Taranto – Igea Virtus del 17 aprile 2005, sostanza vietata che all’esito del controllo antidoping risultava essere Furosemide, analoga contestazione veniva mossa a Nicola Signorile, calciatore della società Taranto Sport S.r.l., con riferimento alla gara Rende – Taranto del 24 aprile 2005.

Al dott. William Uzzi, tesserato, all’epoca del fatto, come medico sociale per la società Taranto Sport S.r.l., veniva contestata – con diretto riferimento alle contestazioni che precedono - la violazione degli artt. 1 e 39 del C.G.S., nonché degli artt. 1.9 in relazione all’art. 19.4.2. del vigente Regolamento Antidoping, per aver somministrato, o fatto somministrare, una compressa di Lasix ai calciatori sopra nominati, che all’esito del controllo antidoping risultavano positivi per la sostanza vietata Furosemide.

3. - Tutti i deferiti facevano pervenire memorie scritte, che di seguito si riassumono.

3.1. - Memoria Uzzi – La richiesta di proscioglimento del dott. Uzzi riposa, essenzialmente, sulla professionalità del medico.

Con riferimento alla prima partita, Taranto – Igea Virtus del 17 aprile 2005, si fa presente che il prof. Uzzi ebbe ad intervenire, con la somministrazione del Lasix, per tutelare la salute dei due calciatori, in preda a forti dolori addominali con sintomi di vomito a causa dell’acqua ingerita allo scopo di porre rimedio a sintomi di disidratazione. La compressa, consegnata ai calciatori alla presenza di altri medici, non aveva, per il suo dosaggio minimo e per il momento dell’assunzione, effetti sulla pratica antidoping. Quanto alla possibilità di ovviare all’inconveniente con l’attesa, la difesa evidenzia che primario dovere per il medico è quello di tutelare la salute dei suoi pazienti, e solo per questo motivo il prof. Uzzi si è attivato nei modi già detti.

Nella memoria si richiama l’art. 1, comma 4, della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (“In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica”) e si evidenzia che «il prof. Uzzi ha persino ottemperato a quanto previsto dal Regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C. il quale, all’art. 13.2 prevede che “i medici sociali sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure antidoping”, non solo comunicando (prima della

somministrazione) al dott. Grossi la necessità di curare i calciatori che accusavano i dolorosi sintomi dovuti all'eccessiva acqua bevuta, ma pretendendo che di tanto ne fosse fatta menzione nel verbale di cui al successivo art. 13.11».

Quanto alla ventilata "intenzione di mascheramento", si osserva che se così fosse stato, il medico non avrebbe agito "alla luce del sole" e con richiesta di verbalizzazione.

La memoria, infine, riserva poche battute al secondo episodio, in ordine al quale si sottolinea che l'accusa riposa sulle dichiarazioni "contrastanti e prive di riscontro" del calciatore Signorile.

3.2. - Memoria Sergi e Silvestri – Il difensore dei due deferiti premette considerazioni sul quadro normativo di riferimento, costituito specificamente dagli artt. 1 e 19 del Regolamento Antidoping vigente all'epoca dei fatti.

In particolare, osserva che, come emerge dai punti 1.2.1 e 1.2.2. dell'art. 1, l'accertamento della violazione prescinde da ogni valutazione di carattere soggettivo, e cioè da ogni valutazione sulla intenzionalità e/o consapevolezza in ordine alla assunzione o tentata assunzione di sostanze vietate, essendo sufficiente, perché si configuri la violazione, la semplice presenza di una sostanza vietata nel campione biologico prelevato.

Tuttavia, la componente soggettiva è presa in considerazione dall'art. 19 del Regolamento, relativo alle sanzioni, e segnatamente dalle disposizioni di cui ai punti 5.1 (assenza di colpa o negligenza) e 5.2 (assenza di colpa o negligenza significativa).

In fatto, il difensore sostiene che nella specie nessuna colpa o negligenza può essere addebitata ai due calciatori, che ebbero ad assumere le compresse di diuretico nei locali utilizzati per i prelievi, alla presenza del rappresentante federale e dell'Ispettore medico, su prescrizione espressa del medico sociale, dopo aver chiesto allo stesso, primario ospedaliero con esperienza trentennale nel settore della medicina sportiva, se tale assunzione potesse comportare per loro qualche conseguenza, e dopo essere stati rassicurati dal prof. Uzzi.

Conclude il difensore: «Ovviamente, visto che i calciatori non hanno una laurea in medicina o una specifica conoscenza medica, appare ragionevole e scusabile il fatto che gli stessi abbiano avuto la convinzione di un comportamento lecito conseguente alle prescrizioni ed assicurazioni da parte del medico sociale, ed appare rispettato il precetto dell'art. 1.2.1 ("Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere una sostanza vietata").

Con riferimento ad una specifica argomentazione contenuta nella relazione dell'Ufficio della Procura Antidoping, si osserva che l'esito delle analisi dei prelievi del 17 aprile da parte del Laboratorio di Colonia, con l'accertata presenza di Furosemide reca la data del 17 maggio, e quindi nulla poteva dire il Silvestri al collega Signorile, in occasione dei prelievi del 24 aprile, e sempre ammettendo che il Silvestri sapesse dell'assunzione della compressa da parte del compagno di squadra.

Si contesta, infine, la tesi dell'assunzione del medicinale al fine di "mascherare" l'uso pregresso di sostanze vietate, perché sfornita di prove e contraddetta dalle circostanze di fatto, tutte ripercorse nella articolata memoria, nella quale si chiede anche l'audizione di due testimoni.

3.3. - Memoria Signorile – Il difensore del calciatore Nicola Signorile reclama il riconoscimento della buona fede per il suo assistito, affermando che egli aveva agito come provato in atti solo per aver riposto assoluta fiducia nella correttezza dell'operato degli appartenenti alla società.

Allega il difensore che la pillola "incriminata" era stata consegnata al Signorile immediatamente dopo la fine della gara con il Rende dal massaggiatore della squadra e prima che egli avesse manifestato un eventuale disagio per il ritardo della minzione: così, in mancanza di un interlocutore professionale, era stato impossibile chiedere qualsiasi assicurazione circa la innocuità e liceità del prodotto fornito.

Proseguendo, il difensore avanzava il dubbio che tutto fosse stato posto in essere per mascherare quanto era già accaduto nella gara precedente contro l'Igea Virtus ad altri due calciatori del Taranto (Silvestri e Sergi) i quali per aver ingerito una compressa di Lasix erano stati riscontrati positivi al controllo. Sorgeva, così, spontaneo pensare – sempre a detta del difensore – che la ripetizione di una procedura ormai accertata come illecita, fosse stata volontariamente effettuata al fine di preconstituire una sorta di prova di buona fede degli organi dirigenziali e tecnici della società, coinvolgendo un soggetto del tutto ignaro dell'accaduto e fiducioso nell'agire di chi era preposto, per dovere e per specifica competenza, al rispetto della normativa antidoping.

Lo scritto difensivo conclude quindi con una richiesta – peraltro non formalmente precisata – di proscioglimento del calciatore.

4. - All'odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping, avv. Cesare Micheli, che concludeva chiedendo la sospensione per un anno per i tre calciatori e la sospensione per quattro anni per il prof. Uzzi.

Erano altresì presenti i calciatori Silvestri, Sergi e Signorile ed il dottore Uzzi, nonché i rispettivi difensori, che concludevano come da verbale chiedendo il proscioglimento dei deferiti.

Osserva in via preliminare la Commissione che l'assunto accusatorio cristallizzato nella considerazione di cui a pagina 4 del provvedimento di deferimento a proposito di una deliberata somministrazione del preparato Lasix come finalizzata a "mascherare delle sostanze vietate assunte precedentemente" deve ritenersi priva di fondamento probatorio.

Manca invero agli atti ogni benché minima considerazione scientifica a supporto di tale affermazione, da ritenersi quindi meramente apodittica e priva di qualsivoglia riscontro non solo sotto l'aspetto medico legale, ma anche sotto quello fattuale, non essendo fornito in argomento neppure un principio di prova diretto ad indicare la tipologia delle sostanze eventualmente mascherate mediante l'assunzione del preparato dello Lasix ed il loro effetto dopante.

Non può inoltre questa Commissione non apprezzare, in senso sfavorevole alla tesi accusatoria, l'estrema modestia del principio attivo del farmaco somministrato ai fini di un'attività di supposto mascheramento né trascurare la circostanza che risulta provato - dalla relazione dell'Ispettore medico quanto al primo episodio e dalle convergenti e concordi dichiarazioni del calciatore Signorile e di Domenico Gennarelli, collaboratore volontario

della società e non tesserato, quanto al secondo episodio - che l'assunzione del preparato avvenne immediatamente a fine gara e nel primo caso (Silvestri - Sergi) previa discussione tra il medico del Taranto e l'Ispettore medico Gaetano Grossi, ditalché pare francamente poco verosimile il compimento di un'attività diretta al mascheramento dell'assunzione di sostanze dopanti (che logicamente fa ritenere predisposta dall'autore una pianificazione delle operazioni dirette a compiere la suddetta delicata attività al fine di evitare conseguenze sanzionatorie) realizzata nelle forme e con le modalità per cui è processo, sotto gli occhi dell'Ispettore medico incaricato delle operazioni di prelievo antidoping.

Ritenuta quindi sfornita di benché minimo riscontro probatorio la tesi del presunto mascheramento di sostanze dopanti, rileva la Commissione che il comportamento dei calciatori Sergi e Silvestri è da ritenere connotato da assoluta assenza di colpa e negligenza.

Costoro, infatti, hanno assunto il preparato Lasix a fine partita, in presenza di conclamata ed accertata difficoltà ad espellere urina, alla presenza del medico incaricato delle operazioni di prelievo antidoping e su espressa prescrizione del medico della società, primario ospedaliero e con esperienza trentennale quale medico sportivo.

Diversa la posizione del Signorile, in capo al quale deve ravvisarsi un profilo di negligenza consistito nell'aver assunto il preparato Lasix non su diretta prescrizione del medico della società ed eventualmente alla presenza del medico incaricato del prelievo antidoping, avendo egli ammesso di aver ricevuto il preparato da persona tra l'altro nemmeno tesserata (tale Domenico Gennarelli, collaboratore volontario del Taranto Calcio), violando pertanto i canoni di correttezza che impongono al calciatore di assumere sostanze medicinali previa prescrizione e comunque sotto il diretto controllo del medico sociale ed il generale dovere di correttezza che avrebbe dovuto imporre al calciatore di coinvolgere nella vicenda il medico designato alle operazioni di prelievo antidoping, verificandosi l'assunzione del Lasix nell'imminenza di prelievo antidoping.

Per tali ragioni il calciatore Nicola Signorile va ritenuto responsabile della contestata violazione dell'art. 1 del C.G.S. e, valutate le circostanze della fattispecie concreta ed il periodo di sospensione in via cautelare già sofferto, ritiene equo la Commissione irrogare al calciatore la sanzione della squalifica come da dispositivo.

Quanto alla posizione del medico sociale William Uzzi, ritenuta non provata la tesi accusatoria del compimento di attività diretta a procurare il mascheramento dell'assunzione di sostanze dopanti da parte dei calciatori del Taranto Calcio realizzata attraverso la somministrazione di Lasix ai calciatori in occasione dei prelievi di controllo antidoping, ritiene la Commissione pienamente provata la sussistenza della generale violazione dell'art. 1 del C.G.S. da parte di William Uzzi in relazione ai fatti per cui è giudizio disciplinare.

Ed invero lo stesso fatto dell'aver comunque somministrato a più calciatori ed in distinte occasioni un prodotto vietato dalla vigente normativa antidoping costituisce certamente per il medico sociale evidente e grave violazione del dovere di correttezza gravante sull'esercente professione sanitaria in ambito sportivo.

In argomento lo stesso dottore Uzzi è confesso, quanto al secondo episodio in particolare avendo egli espressamente dichiarato di aver somministrato sotto la sua responsabilità al calciatore Signorile la compressa di Lasix con dichiarazione sottoscritta avanti a pubblico ufficiale (dirigente del Gabinetto del Sindaco di Taranto).

Valutate da un lato la reiterazione degli episodi e dall'altra il modesto principio attivo del farmaco somministrato, ritiene equo la Commissione, unificati gli episodi contestati sotto il profilo sanzionatorio, irrogare la sanzione di cui a dispositivo.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al dott. William Uzzi l'inibizione da qualsiasi attività nell'ambito sportivo fino al 26 agosto 2006 e al calciatore Nicola Signorile la squalifica per quattro mesi e cioè fino al 26 ottobre 2005 compreso, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già sofferto. Proscioglie i calciatori Sirio Silvestri e Michele Roberto Sergi dall'addebito loro ascritto.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato
""

Publicato in Firenze il 31 Agosto 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli